



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE

N. 3697 DEL 28/12/2022

SETTORE: Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

SERVIZIO: Autorizzazioni ambientali

CLASSIFICA 10.3.8 FASCICOLO N.4/2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. (PARTE II TITOLO III-BIS) RELATIVA AL COMPLESSO IPPC DENOMINATO REPUR S.R.L. SITO IN VIA STALINGRADO N. 50 – FRAZ. BRAGNO - COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV) – RETTIFICA ALLEGATI D - E DEL P.D. N. 2176/2019 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI

- i Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013
- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”
- la D.C.I. 27/07/84 “Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1992, concernente lo smaltimento dei rifiuti”
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l'art. 14 il quale individua gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza di servizi
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”
- il D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”
- il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo III Bis alla parte seconda “L'Autorizzazione Integrata Ambientale”
- il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
- il D.M. n. 120 del 03/06/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”
- la Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE
- la Legge 01 dicembre 2018 n. 132 ed, in particolare, l'art. 26-bis che prevede l'obbligo di predisporre entro 90 giorni un apposito “piano di emergenza interna” per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna”, elaborato dal prefetto d'intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente prot. n. 1121 del 21/01/2019: «Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”»
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente prot. n. 2730 del 13/02/2019 “Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti
- il Decreto 15 aprile 2019, n. 95 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”
- la L.R. 16 agosto 1995, n. 43: “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento”
- la Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 ”Disposizioni in materia di inquinamento acustico”
- la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 28 ottobre 2008, n. 39)”
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)”
- la L.R. 6 giugno 2017, n. 12: “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 21 febbraio 2018: “Art. 17 comma 5, legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29: Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA”
- la D.G.R. del n. 683 del 2 agosto 2019 “Definizione modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell'applicativo O.R.So. (Osservatorio rifiuti sovraregionale) per la raccolta dei dati relativi ai rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Liguria. L.R. n. 23/2007, art. 17bis”
- la L.R. 29 dicembre 2021, n. 21 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2022”
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 254 del 07/12/2021 ad oggetto: “Aggiornamento contributi per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia ed Ambiente”
 - la Delibera di Giunta Provinciale n. 57 del 20/11/2020 “Regolamento per la disciplina delle attività di approvazione dei progetti, autorizzazione alla installazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti e di autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero ai sensi dell’art. 18 della l. r. 6 giugno 2017 n. 12 e degli art. 208, 209, 211 e 214 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152”
- e loro ss.mm.ii.

TENUTO CONTO che:

- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 7/5/2015 è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Ambiti Territoriali ottimali per il Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’art. 6 comma 10 lettera c) della L.R. 1/2014;
- con il sopra citato Regolamento è stato costituito l’“Ufficio d’Ambito” che ha sede presso la Provincia di Savona;
- il Dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente riveste anche il ruolo di Direttore d’Ambito, di cui all’art. 4 comma 6 della Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 7/5/2015.

PREMESSO che la Ditta Repur S.r.l. per l’impianto sito in Via Stalingrado n. 50, nel Comune di Cairo Montenotte, è autorizzata con:

- Provvedimento Dirigenziale n. 2176 del 11/06/2019 rilasciato da questa Provincia avente ad oggetto: “Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con P.D. n. 1291/2017 ai sensi dell’art. 29-sexies Del D.lgs 152/2006 al complesso IPPC denominato Comelt S.p.A. sito in Cairo Montenotte via Stalingrado n. 50, Frazione Bragno. Riesame. Revoca per sostituzione del P.D. n. 1291 del 14/04/2017
- Provvedimento Dirigenziale n. 7 del 11/01/2021 rilasciato da questa Provincia avente ad oggetto: “IMPRESA REPUR S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA G. PASSERINI 2 NEL COMUNE DI MONZA. VOLTURA PROVVEDIMENTO A.I.A. N. 2176 DEL 11/06/2019 RELATIVO ALL’IMPIANTO UBICATO IN CORSO STALINGRADO 50 NEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE, IN PRECEDENZA IN CAPO A COMELT S.P.A.
- Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 360 del 16/02/2021 rilasciato da questa Provincia avente ad oggetto: “AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. (PARTE II TITOLO III-BIS) RELATIVA AL COMPLESSO IPPC DENOMINATO REPUR S.R.L. SITO IN VIA STALINGRADO N. 50 – FRAZ. BRAGNO - COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV) – AGGIORNAMENTO DEL P.D. N. 2176/2019 DEL 11/06/2019 E SS.MM.II., VOLTURATO CON P.D. N. 7/2021. PRESA ATTO VARIAZIONE DEL GESTORE AI SENSI DELL’ART 29 NONIES C.4 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II.”.

PREMESSO, inoltre, che:

- la Società Repur S.r.l. con nota del 14/09/2022, registrata al protocollo n. 36221, ha richiesto, con riferimento a quanto riportato al richiamo (2) (diossine/furani e metalli) del punto 2.1.1. (limiti per le emissioni convogliate) dell’Allegato D dell’AIA vigente (essendo trascorsi 2 anni dalla messa in esercizio del Forno 2), la sospensione, fermo restando il limite fissato, degli autocontrolli su diossine e furani e la modifica, da pari data, della frequenza degli autocontrolli sui metalli (in modo tale da divenire semestrale anziché trimestrale come avviene attualmente);

- con nota del 14 Settembre 2022, prot. n. 36357, la Provincia di Savona ha richiesto ad ARPAL, per quanto di competenza, al fine di riscontare quanto comunicato dall'Azienda, di fornire, entro 5 giorni lavorativi, eventuali elementi ostativi od osservazioni integrative in merito ad un accoglimento di quanto proposto;
- con nota del 26/09/2022, assunta a prot. 38039, ARPAL ha ritenuto assentibile la richiesta presentata dal gestore; contestualmente ha suggerito di inserire, nelle attività a carico dell'Ente di controllo, di cui alla Tabella 2 del par. 4.1 dell'Allegato E dell'AIA 630/2021 n. 2 campionamenti nell'arco di validità dell'AIA per la determinazione del parametro PCDD/PCDF; inoltre ha proposto l'inserimento di una prescrizione a carico del Gestore che preveda, nel caso in cui la Ditta intenda acquisire od acquisisca tipologie di rifiuti che, sulla base delle indagini propedeutiche alla loro acquisizione, dimostrino uno scostamento significativo in termini di potenziali emissioni di PCDD/PCDF nell'emissione E5, rispetto a quelli usualmente trattati nell'impianto, di procedere ad un campionamento dell'emissione stessa dandone preventiva comunicazione alla Provincia di Savona e ad ARPAL con almeno 15 gg di anticipo; ha evidenziato inoltre che la corretta gestione di tale aspetto dovrà poi risultare dall'inventario dei flussi di cui alla BAT3 della DEC UE 2018/1147;
- con nota del 03/11/2022, assunta a prot. n. 49187, ARPAL ha proposto una modifica per quanto attiene la determinazione del parametro SOV nelle emissioni in atmosfera e ha rammentato che l'autorizzazione dovrebbe essere adeguata alle BAT di settore prevedendo la determinazione del parametro TVOC secondo la metodica UNI EN 12619 anziché quella della sommatoria SOV secondo la metodica UNI EN 13649 (punto 4.1 RIA del 02/11/2022) ;
- con nota del 15/11/2022, assunta a prot. n. 51564, il gestore ha riscontrato le richieste di ARPAL come segue:
 - a) per quanto attiene alla proposta di monitorare eventuali conferimenti di carbone attivo esaurito contenenti precursori dei composti PCDD/PCDF in quantità significative si procederà al monitoraggio della percentuale di cloro presente nel rifiuto secondo le modalità esposte nella procedura del SGI I.O.02 nella sua ultima revisione;
 - b) Le richieste rivolte al produttore del rifiuto circa il quantitativo di cloro saranno altresì riportate nel Modulo Attestazione Produttore Rifiuto (MAPR) ove è già presente la richiesta di dichiarazione da parte del produttore circa l'assenza di PCB;
 - c) Nel caso in cui la percentuale di cloro totale riscontrata superasse il valore del 3% ed il rifiuto venisse conferito, si procederà ad un campionamento dell'emissione E5 durante la riattivazione dandone preventiva comunicazione alla Provincia di Savona e ad ARPAL con almeno 15 gg di anticipo. La gestione di tale aspetto risulterà dall'inventario dei flussi di cui alla BAT3 della DEC UE 2018/1147;
- con nota del 22/11/2022, prot. n. 53379, Provincia di Savona ha assentito a quanto proposto dal gestore di cui alla nota del 15/11/2022; contestualmente ha richiesto gli oneri istruttori di cui all'Allegato III DGR n. 953/2019;
- con nota del 30/11/2022, assunta agli atti con prot. n. 55853, ARPAL ha trasmesso il Piano di Monitoraggio Controllo elaborato sulla base di quanto disposto al punto 2.1.1.1.3. dell'Allegato D rev.1 del presente provvedimento;
- il Gestore ha provveduto con Bonifico al pagamento per gli oneri istruttori di € 2000,00 desunto da quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regione Liguria n. 953/2019.

ACCERTATO che il proponente ha provveduto a pagare le spese istruttorie il cui ammontare pari a € 2000,00, assentito dall'Autorità Competente, è stato calcolato dal proponente stesso secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Provincia di Savona n. 254 del 07/12/2021 e dalla Delibera di Giunta della Regione Liguria n. 953 del 15/11/2019.

CONSIDERATO che:

- la ditta proponente, alla data odierna, attua un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001;
- che il 25% delle spese istruttorie deve essere destinato ad ARPAL per l'attività svolta con particolare riguardo alla redazione del PMC;
- che la somma da destinare ad Arpal ammonta dunque a € 500,00.

RITENUTO:

- di aver acquisito, in base alle risultanze istruttorie condotte, tutti gli elementi utili risultanti adeguatamente circostanziati e motivati per la formulazione del presente atto;
- opportuno emettere un nuovo provvedimento che rettifichi gli allegati D e E del P.D. n. 2176/2019 e ss.mm.ii.

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** quanto proposto dalla Ditta Repur S.r.l come indicato nelle premesse in relazione all'istanza pervenuta con prot. n. 36221/2022 con le integrazioni richieste dagli enti e pervenute con prot. 51564/2022 e le prescrizioni previste negli allegati al presente provvedimento.

2. **DI RETTIFICARE** gli allegati D, E del P.D. n. 2176/2019 e ss.mm.ii sostituendoli integralmente con gli allegati D rev.1 ed E rev.1 facenti parte integrante del presente provvedimento;

3. **DI AGGIORNARE** il P.D. n. 2176/2019 del 11/06/2019 e ss.mm.ii con il presente provvedimento comprensivo degli allegati.

4. DI DISPORRE

- a) la pubblicazione del presente atto sull'Albo pretorio on line della Provincia per 15 giorni consecutivi;
- b) di notificare tramite P.E.C. copia del presente atto a Repur S.r.l- Via Stalingrado n. 50 – Fraz. Bragno- Cairo Montenotte (SV);
- c) di trasmettere tramite P.E.C. copia del presente atto ai seguenti soggetti:
 - Comune di Cairo Montenotte
 - ARPAL – Settore AIA e Grandi Rischi
 - ASL 2 – Dipartimento di Prevenzione
 - CIRA S.r.l.

5. DI DARE ATTO che:

- a) gli allegati e l'appendice, parti integranti e sostanziali della autorizzazione in capo a Repur S.r.l., saranno costituiti da:

Allegato A “Sezione informativa”

Allegato B “Sezione Valutazione Integrata Ambientale – Inquadramento e descrizione dell'impianto”

Allegato C	“Sezione emissioni”
Allegato D rev.1	Sezione Piano di adeguamento e prescrizioni”
Allegato E rev.1	“Piano di monitoraggio e controllo”
Appendice 1	“Elenco rifiuti autorizzati”


- b) il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è l’Ing. Daniele Lisena;
- c) il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
- d) il presente Atto non esime il gestore dal conseguimento di ogni altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l’esercizio dell’attività di cui trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l’esercizio dell’attività autorizzata con il presente Provvedimento;
- e) il presente provvedimento non incide sulla durata del titolo autorizzativo AIA n. 2176/2019 e ss.mm.ii.
- f) contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell’atto stesso.

Il Dirigente del Settore Gestione viabilità,
edilizia ed ambiente
Gareri Vincenzo

Repur S.p.A.

Via Stalingrado, 50 - Cairo Montenotte

“Sezione Piano di adeguamento e prescrizioni”



Pagina lasciata intenzionalmente vuota

Indice

1 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO.....	5
1.1 STATO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO.....	5
2 PRESCRIZIONI.....	6
2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	6
2.1.1 Limiti per le emissioni convogliate.....	6
2.1.1.1 Obiettivi di miglioramento.....	9
2.1.2 Prescrizioni relative al punto di prelievo delle emissioni convogliate.....	9
2.1.2.1 Caratteristiche del punto di prelievo.....	9
2.1.2.2 Caratteristiche della postazione di lavoro.....	10
2.1.2.3 Modalità di accesso alla postazione di lavoro.....	11
2.2 SCARICHI IDRICI.....	12
2.3 RIFIUTI.....	13
2.3.1 Accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto di rigenerazione (Carbone attivo esausto da sottoporre a rigenerazione).....	13
2.3.1.1 Verifiche documentali.....	13
2.3.2 Verifiche a cura del Gestore.....	14
2.3.2.1 RegISTRAZIONI sul registro di carico/scarico.....	14
2.3.2.2 Rifiuti respinti.....	14
2.3.2.3 Procedure di accettazione.....	14
2.3.3 Rifiuti prodotti dalla Repur con l'attività di manutenzione dei filtri a carboni attivi.....	14
2.3.4 Rifiuti ammessi all'impianto.....	14
2.3.5 EOW – Carboni attivi rigenerati.....	16
2.3.6 Garanzie finanziarie.....	18
2.3.7 Rifiuti prodotti.....	18
2.4 ENERGIA.....	19
2.5 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO.....	19
2.6 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC.....	20

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo n. 0061487/2022 del 28/12/2022

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

1 Sezione di adeguamento dell'impianto

1.1 Stato di adeguamento dell'impianto

- Lo stabilimento viene ritenuto adeguato alle migliori tecnologie disponibili, con riferimento al documento *Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*

Si precisa che l'azienda non è dotata di un WWT per il trattamento delle acque di scarico, ma i reflui industriali vengono avviati alla fognatura la quale recapita all'impianto di trattamento consortile C.I.R.A. nel quale vengono sottoposti a depurazione. Il C.I.R.A. ha ammesso alcune deroghe tabellari per alcuni parametri.

- L'eventuale emanazione di nuove BAT applicabili allo stabilimento, nel corso di validità della presente autorizzazione, potrà determinare l'avvio del processo di revisione della presente A.I.A.

Avvertenza.

Nel seguito del presente allegato con la sigla **PMC** viene indicato il Piano di Monitoraggio e controllo di cui all'Allegato E al presente provvedimento.

2 Prescrizioni

2.1 Emissioni in atmosfera

2.1.1 Limiti per le emissioni convogliate

1. L'azienda, a far data dal rilascio dell' AIA, dovrà rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

Sigla	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Tipo di inquinante	Conc. inquinante (mg/Nmc)	Flusso di massa (g/h)	Sistema di abbattimento
E1	Essiccazione c.a. vergini con forno rotativo Setacciatura tramite vaglio	4000	Polveri di carbone + fumi bruciatore da 165.000 kcal/h alimentato a metano	20	80	Filtro a tessuto
E2	Confezionamento/movimentazione carboni vergini	3300	Polveri di carbone	20	66	Filtro a tessuto
E3	Macinazione con mulino finitore	2200	Polveri di carbone	20	44	Filtro a tessuto + filtro a cartucce
E4	Macinazione con mulino frantumatore	1500	Polveri di carbone	20	30	Filtro a tessuto
E5	Impianto di riattivazione di carboni attivi esausti	12.000	Polveri di carbone	20	240	Post – combustore + scrubber + ciclone
			Composti del Cloro come HCl	30	360	
			Composti del Fluoro come HF	5	60	
			TVOC	20	240	
			SO ₂	30	360	
			NO _x	350	4.200	
			Cd ⁽²⁾	0,2	2,4	
			Hg ⁽²⁾	0,2	2,4	
			Metalli Tab. B classe III (All. 4 parte V D.Lgs. 152/06)	5	60	
Diossine/Furani ITEQ	1 ng/Nm ³	12 ug/ora				
E6	Movimentazione/setacciatura dei carboni riattivati da impianto di riattivazione	2500	Polvere di carbone	20	50	Filtro a cartucce
E7	Forno discontinuo per la riattivazione di carboni attivi alimentari	2000	Polvere di carbone	20	40	Scrubber (soluzione soda al 30%)
			TVOC	20	40	
			Composti del Cloro come HCl	30	60	
E8	Movimentazione dei carboni da impianto di riattivazione carboni esausti	6.000	Polvere di carbone	20	120	Filtro a maniche
E7-a	Bruciatori a metano forno rigenerazione discontinuo	-----	Fumi combustione metano	-----	-----	-----

C1	Caldaia impregnazione in evaporatore rotante sotto vuoto carbone attivo vergine 75.000 Kcal	-----	Fumi combustione metano	-----	-----	-----
C2	Caldaia impregnazione in evaporatore rotante sotto vuoto carbone attivo vergine 75.000 Kcal	-----	Fumi combustione metano	-----	-----	-----
<p>(1) il paragrafo 5.5.3.1 della BREF Waste Treatment ed. 2018 indica che il tenore di ossigeno libero deve essere <u>almeno</u> del 6 % misurato all'uscita del postcombustore quindi il valore del 6% di ossigeno <u>non costituisce</u> l'ossigeno di riferimento a cui ricondurre i valori rilevati, al fine di evitare fenomeni di diluizione non ammessi viene previsto il contemporaneo rispetto del limite in flusso di massa per i diversi inquinanti.</p> <p>(2) monitoraggio semestrale</p>						

2. I valori limite di emissione fissati nelle precedenti tabelle si intenderanno superati quando il valore medio derivante del numero di campionamenti previsti dal manuale UN.I.CHIM. 158/88, non consecutivi e di norma - ove possibile - della durata di un'ora ciascuno, risulti superiore al limite. La portata volumetrica indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite.
3. In caso di accettazione di un carbone esaurito, il cui tenore di cloro totale sia superiore al 3% a seguito di analisi di cui alla procedura I.O.02 del SGI, il gestore dovrà provvedere ad effettuare un monitoraggio delle diossine nel corso della lavorazione del lotto in questione; la data del suddetto monitoraggio dovrà essere comunicata a Provincia ed ARPAL con almeno 15 giorni di preavviso;
4. il rispetto dei limiti in emissione di Diossine/Furani verrà valutato, con un solo campionamento della durata di 6-8 ore, e con un volume di gas campionato di almeno 4 m³.
5. le emissioni dovranno essere numerate ed identificate univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo;
6. i condotti per lo scarico in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come da indicazioni di cui al **PMC**;
7. il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dal **PMC**, con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste; dovranno essere utilizzati i metodi analitici scelti secondo le modalità citate nel **PMC** stesso. I tempi ed il numero di prelievi necessari dovranno essere stabiliti con le modalità indicate dal manuale UNICHIM n°158/88; I campionamenti dovranno essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo segnatamente per quanto riguarda il rilascio degli inquinanti in atmosfera;
8. in riferimento alla valutazione dei referti analitici di laboratorio, relativi agli autocontrolli, nei casi che i risultati siano inferiori a L_Q o a L_R occorre, al fine della valutazione di conformità con il valore limite , di procedere come segue:
 - A)** se i tre referti analitici che afferiscono allo stesso campionamento , dei quali almeno uno è quantificabile e gli altri sono < L_Q o L_R ; se L_Q o L_R risultano < 10% del valore limite per il calcolo del valore medio si devono utilizzare i valori quantificati e per i dati < L_Q o L_R , conformemente al Rapporto Istisan 04/15 si deve considerare L_Q /2 o L_R /2 (medium bound) senza considerare la deviazione standard;
 - B)** nel caso che i tre referti analitici che afferiscono allo stesso campionamento siano tutti < L_Q o L_R e L_Q o L_R risultano < 10% del valore limite per il calcolo del valore medio si deve utilizzare, conformemente al Rapporto Istisan 04/15 , L_Q /2 o L_R /2 (medium bound) senza considerare la deviazione standard;

9. il post combustore dovrà essere dotato di misurazione e registrazione in continuo della temperatura rilevata all'interno della camera di post combustione e dell'ossigeno libero nei fumi;
 - a) La temperatura, all'interno della camera di post combustione, dovrà costantemente essere mantenuta al di sopra dei 1100 °C
 - b) Nel caso in cui la temperatura all'interno della camera di post combustione scenda sotto i 1100 °C deve essere prevista l'insorgenza di un allarme visivo e sonoro che informi il responsabile di turno del forno della circostanza il quale dovrà immediatamente attivarsi per verificare le cause e ripristinare nel più breve tempo possibile il corretto funzionamento;
 - c) ove l'abbassamento della temperatura nella camera di post combustione al di sotto della soglia dei 1100 °C , nonostante gli interventi correttivi adottati e/o tentati, dovesse protrarsi fino a 60 minuti l'alimentazione del carbone attivo da rigenerare al forno dovrà essere immediatamente sospesa. In tale circostanza il forno risulterà attivo, carico di carbone in via di rigenerazione ed in temperatura, ma l'alimentazione sarà sospesa e non potrà riprendere fino a che la funzionalità del post combustore non sarà completamente ripristinata. Tali eventi dovranno essere riportati sul “registro delle manutenzioni”.
 - d) nel caso in cui, anche dall'esame posteriore dei tracciati della temperatura della camera di postcombustione, emergessero periodi di funzionamento con temperatura inferiore ad 1100 ° C significativi e non trascurabili, la prescrizione di cui al precedente punto c) potrà essere modificata;
 - e) l'ossigeno libero nei fumi dovrà essere costantemente mantenuto su valori non inferiori al 6 %;
10. Sul sistema di abbattimento dei forni rotativi di rigenerazione (emissione E5) sono ammesse “manutenzioni a caldo”. Per “manutenzione a caldo” si intende un intervento di manutenzione su una sezione del sistema di abbattimento con forno rotativo in temperatura e carico di carbone in via di riattivazione quando l'alimentazione di carbone da rigenerare sia stata sospesa da almeno un'ora. In caso di “manutenzione a caldo” l'intervento deve essere annotato preliminarmente, almeno un'ora prima del suo inizio, sul “registro delle manutenzioni” e potrà essere avviato non prima di aver sospeso l'alimentazione di carbone attivo da rigenerare da almeno un'ora.
11. non vengono prescritti né limiti né controlli periodici alle emissioni derivanti dagli impianti termici asserviti al ciclo produttivo presenti nello stabilimento (essiccatore, caldaia produzione vapore e post-combustore, bruciatore forno per C.A. alimentare), in ragione della potenzialità delle stesse e del combustibile (metano) utilizzato; tali impianti dovranno comunque essere sottoposti a quanto previsto dal Titolo II della parte V dello stesso decreto, in particolare per ciò che riguarda manutenzione e controllo efficienza di combustione;
12. il Gestore dovrà continuare ad alimentare tali impianti con metano e comunque, poiché, in generale, l'utilizzo di combustibili diversi, potrebbe costituire modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera il Gestore dovrà comunicare preventivamente a questa Provincia, ai fini dell'esercizio del controllo, le eventuali variazioni di combustibile che intendesse effettuare;
13. la ditta non potrà procedere all'installazione di condotti by-pass dei sistemi di abbattimento asserviti alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ed E8. I filtri a tessuto delle emissioni E1, E2, E3, E4 ed E8 dovranno essere sostituiti ogni qualvolta si verificano problemi dovuti al loro intasamento o alla loro rottura; a tal fine la ditta dovrà conservare in magazzino un set di maniche filtranti nuove per l'immediata sostituzione; dovranno essere inoltre mantenuti sempre efficienti sia il post-combustore asservito all'impianto di riattivazione carboni sia gli scrubber presenti presso lo stabilimento;
14. fatto salvo quanto indicato al punto 6 c), in caso di disservizio degli impianti di abbattimento la lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa, compatibilmente con le

problematiche di processo e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi;

15. nel caso in cui si verifichi un guasto agli impianti tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà darne comunicazione a Provincia ed ARPAL, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive;
16. dovrà essere previsto un programma di manutenzione che con frequenza trimestrale preveda la pulizia e la verifica di funzionamento di tutti i pressostati differenziali (o dispositivi equivalenti) già installati e asserviti alle emissioni E1, E2, E3, E4, E6 ed E8 e la verifica dello stato di efficienza dei tessuti filtranti e delle cartucce filtranti, mentre, con frequenza semestrale, preveda una manutenzione generale di tutti i filtri e più in generale di tutti gli impianti di abbattimento installati;
17. il Gestore dovrà documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti per i quali deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;
18. dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo, le operazioni di manutenzione dei filtri installati, le sostituzioni effettuate (data e tipologia di intervento), nonché le operazioni di manutenzione dei pressostati differenziali e degli altri impianti di abbattimento (post-combustore e scrubber). Detto registro sarà conforme al modello esemplificativo riportato in Appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del Dlgs. 152/2006 e dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;
19. è fatto espresso divieto all'azienda di stoccare materiale alla rinfusa in cumuli all'esterno del capannone;
20. per limitare l'emissione di polveri del materiale eventualmente disperso al suolo che può essere sollevato e trasportato eolicamente deve essere previsto l'impiego di una spazzatrice-aspiratrice su tutti i piazzali pavimentati esterni dello stabilimento almeno una volta alla settimana e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario;
21. sui mezzi che, dopo lo scarico e/o il carico, lasceranno il sito dovrà essere effettuato un controllo visivo in merito alla presenza di residui polverosi sulle pareti esterne e sulle ruote. Nel caso vi sia presenza di materiale lo stesso deve essere rimosso. In particolare i mezzi non devono lasciare il sito prima della pulizia, ove la stessa risulti necessaria a seguito dell'esame visivo;
22. le prescrizioni di cui ai precedenti punti 15, 16, 17, 18, devono essere proceduralizzate mediante emanazione di apposito ordine di servizio scritto dal personale addetto. Detto ordine di servizio dovrà essere trasmesso, in copia, a : Provincia, ARPAL, Comune di Cairo Montenotte;

2.1.1.1 Obiettivi di miglioramento

1. l'eventuale sostituzione dei generatori di calore sia a scopi industriale che civili dovrà prevedere l'utilizzo di soli bruciatori con bassa emissione di NO_x (LowNO_x) e, ove tecnicamente possibile, progressiva sostituzione con bruciatori Ultra Low NO_x;

2.1.2 Prescrizioni relative al punto di prelievo delle emissioni convogliate

2.1.2.1 Caratteristiche del punto di prelievo

1. Ogni emissione deve essere identificata univocamente.
2. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di

stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve garantire il rispetto delle condizioni indicate dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2007 al punto 6.2.1), ovvero il bocchello deve essere posizionato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Nel caso in cui il flusso, subito dopo il tratto rettilineo dove è posizionata la sezione di misurazione, sfoghi direttamente in atmosfera, il bocchello deve essere posizionato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 5 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (per un totale di 10 diametri idraulici).

3. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259:2008 al punto 6.2.2..
4. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più bocchelli; per i condotti a sezione circolare secondo le indicazioni della norma UNI 16911-1, per i condotti rettangolari si può fare riferimento alla seguente tabella:

Condotti rettangolari		
Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 0,5m	1 al centro del lato	
Da 0,5 m a 1m	2	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 1m	3	

5. Nel caso di camini superiori a 2 m è necessario inserire prese di campionamento contrapposte al fine di poter ispezionare lo stesso diametro da lati opposti del camino.
6. I punti di prelievo devono essere collocati a circa $1 \div 1,5$ m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
7. Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (fornite di opportuna chiusura), di cui devono essere dotati i condotti per lo scarico in atmosfera, oltre ad avere le caratteristiche indicate in precedenza, devono essere accessibili mediante strutture fisse realizzate secondo i criteri di sicurezza definiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa correlata; gli stessi condotti devono essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale.

2.1.2.2 Caratteristiche della postazione di lavoro

1. In corrispondenza dei punti di prelievo posti in quota deve essere prevista un'idonea postazione di lavoro fissa, anch'essa realizzata secondo i criteri di sicurezza definiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa correlata, e che presenti le seguenti caratteristiche minime:
2. dimensioni tali da consentire il normale movimento in sicurezza dell'operatore, in relazione al lavoro da compiere. Si richiede pertanto una dimensione utile minima di c.a. 2 m^2 (calcolata al netto di ostacoli, botole, ribalte ed altri impedimenti alla occupazione fissa), tale superficie deve essere incrementata in funzione delle dimensioni del camino e del tipo di strumentazione richiesta (che dipende dal parametro da monitorare), nonché in considerazione dei dettami di specifiche norme (vedasi in proposito la norma UNI EN 15259). Nel caso in cui sia prevista la ricerca di microinquinanti organici o delle frazioni fini delle polveri la dimensione utile minima deve essere pari a 5 m^2 ;
3. larghezza minima pari a 0,9 m;
4. altezza minima libera, sopra la piattaforma di lavoro, maggiore o uguale a 2 m;
5. portata del piano di lavoro chiaramente indicata e idonea a supportare gli operatori e la

strumentazione;

6. con piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo;
7. dotata di parapetto normale ai sensi del D.Lgs. 81/08;
8. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile almeno una presa di energia elettrica a 220 V, conforme alle norme specifiche con interruttore differenziale magnetotermico e interruttore di esclusione.
9. deve essere predisposto anche quant'altro necessario per determinazioni particolari (acqua di raffreddamento, etc.) quando specificamente riportato nelle metodologie di prelievo applicate.
10. il sito di misurazione deve essere ben illuminato ed eventualmente dotato di illuminazione artificiale nei casi in cui si trovi in ambiente chiuso e comunque nel caso in cui si renda necessario lo svolgimento di campionamenti complessi (es. microinquinanti);
11. nei casi in cui si renda necessario lo svolgimento di campionamenti complessi (es. microinquinanti) e la piattaforma sia esposta alle intemperie, deve essere considerata anche un'idonea protezione per le persone e le apparecchiature.

2.1.2.3 *Modalità di accesso alla postazione di lavoro*

1. L'accesso degli operatori ai punti di prelievo deve essere garantito senza ritardi e nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche).
2. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
3. Il percorso di accesso alla postazione di prelievo deve essere ben definito. In zone di particolare rischio per elevazione, presenza di macchine operatrici e di movimentazione carichi, temperature ustionanti, sostanze chimiche, deve essere presente una delimitazione che individui il percorso sicuro da seguirsi (strisce colorate, etc.) o, in alternativa, che tale percorso sia indicato dal personale della Ditta.
4. Il percorso deve prevedere le caratteristiche di transitabilità, staticità, portata e sicurezza, previste dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
5. In particolare le dimensioni di transito in percorsi orizzontali o inclinati per il solo operatore (privo di carichi ingombranti), devono essere almeno di 60 cm. In caso di trasporto di carichi tale dimensione dovrà essere portata ad almeno 120 cm.
6. I pavimenti destinati a transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la circolazione. Nel caso di ostacoli non rimovibili, questi devono essere opportunamente segnalati.
7. L'accesso ai punti di prelievo in quota deve essere possibile attraverso scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli rispondenti a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
8. Le scale fisse a devono essere dotate di parapetto e costituite da gradini integri, con alzata e pedata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata. Dovrà inoltre essere segnalata la modalità di discesa prevista (in avanti o all'indietro) sulla base della tipologia costruttiva.
9. Nel caso di accesso fisso, per motivate necessità della ditta, il primo tratto verticale di accesso, può essere effettuato attraverso una struttura rimovibile purché la stessa sia immediatamente disponibile e conforme a tutte le normative in materia di sicurezza (prima tratta di scala, ponteggi mobili ecc). In ogni caso deve essere possibile, per l'operatore, ridiscendere in modo indipendente in qualsiasi momento.
10. I punti di transito e di passaggio che presentino pericolo di caduta dall'alto (superiori a 2 m di

altezza) devono essere dotati di parapetto normale ai sensi del D.Lgs. 81/08.

11. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture minime:
12. quota fino a 10 m sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di imbrago e di sistema di blocco.
13. quota superiore a 10 m sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di imbrago e di sistema frenante.

2.2 Scarichi idrici

1. lo scarico finale SF1 :
 - a) dovrà costantemente rispettare i limiti di emissione in fognatura previsti dalla specifica colonna della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 ovvero i valori di concentrazione in deroga concessi dal C.I.R.A. S.r.l.;
 - b) dovrà essere dotato di contatore (*totalizzatore volumetrico*);
 - c) non dovrà comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente.
2. lo scarico parziale SP3 costituito esclusivamente da acque di raffreddamento (*acqua di raffreddamento degli evaporatori sotto vuoto*), dovrà essere mantenuto costantemente separato dalle acque reflue industriali di processo, lo stesso dovrà essere convogliato direttamente nella condotta denominata "acque bianche Cairo Reindustria", anche per il tramite del tracciato della condotta dei pluviali dell'edificio denominato "Capannone lavorazione carboni vergini"; a monte del recapito nella condotta dovrà essere presente un pozzetto di campionamento;
3. lo scarico S3, costituito da acque meteoriche di prima pioggia provenienti da aree potenzialmente contaminate, a valle del loro trattamento nell'impianto "acque di prima pioggia", dovrà
 - a) rispettare i limiti di emissione in fognatura previsti dalla specifica colonna della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 ovvero i valori di concentrazione in deroga concessi dal C.I.R.A. S.r.l.;
 - b) non dovrà comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente.
4. Il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nel **PMC** ;
5. qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a : Comune di Cairo M.te, Provincia, CIRA S.r.l., ARPAL, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione dello scarico;
6. Il Gestore dovrà mantenere gli impianti, gli scarichi ed i punti di campionamento sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici, anche parziali, presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
7. I pozzetti di campionamento, ove tecnicamente possibile, dovranno essere costruiti in modo tale da determinare un dislivello fra canale di adduzione e di uscita di almeno 10 cm ed avere dimensioni, in pianta, di almeno 50 per 50 cm. Nel caso in cui non sia possibile realizzare

pozzetti di campionamento con le caratteristiche sopra indicate, dovrà in ogni caso essere garantita la possibilità di effettuare, in sicurezza, campionamenti degli scarichi idrici con modalità che potranno essere direttamente concordate con ARPAL e successivamente comunicate a questa Provincia;

8. Qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a :Comune di Cairo M.te, Provincia, CIRA S.r.l., ARPAL;
9. Deroghe concesse dal C.I.R.A. (vedi nota di chiarimenti assunta agli atti con prot. n. 4251 del 01/02/2021) per gli scarichi SF1 ed S3:

Parametro		Limite tabellare (mg/l)	Deroga (mg/l)
BOD ₅		250	500
COD		500	1000
Azoto	Ammoniacale	30	60
	Nitroso	0,6	6
	Nitrico	30	60
Ferro		4	8
Alluminio		2	4

2.3 Rifiuti

2.3.1 Accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto di rigenerazione (Carbone attivo esausto da sottoporre a rigenerazione)

2.3.1.1 Verifiche documentali

1. Tutti i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno sempre essere corredati di idonea documentazione riportante almeno, per ogni sito di produzione (intendendo per sito di produzione, nel caso specifico, ogni sistema depurativo di emissioni/scarichi legato allo stesso ciclo di produzione di un impianto in un sito):
 - a) le tipologie lavorative e le materie prime utilizzate nei cicli produttivi da cui sono stati generati i rifiuti, mediante attestazione rilasciata dal produttore del rifiuto. Le stesse informazioni dovranno essere fornite da intermediari per tutti i singoli rifiuti gestiti (un'attestazione del produttore iniziale per ogni sito di produzione);
 - b) la classificazione fatta ai sensi della normativa cogente ad ogni primo conferimento di ogni tipologia di rifiuto, da parte di ogni produttore, per ogni sito di produzione; successivamente almeno una volta all'anno e comunque ad ogni cambio del processo produttivo che genera il rifiuto;
 - c) per i rifiuti pericolosi l'assegnazione delle HP.
2. La documentazione indicata al punto precedente dovrà essere così integrata:
 - a) per tutti i rifiuti individuati da CER xx xx 99, per ogni sito di produzione, il produttore dovrà fornire in alternativa:
 - l'attestazione di NON pericolosità del rifiuto derivante dal non utilizzo di sostanze pericolose e/o di sostanze che possono generare sostanze pericolose nei reflui/emissioni;
 - oppure l'analisi chimica ed il giudizio di classificazione come rifiuti NON pericolosi; tale documentazione dovrà essere fornita dal produttore; le stesse attestazioni dovranno essere fornite per rifiuti gestiti da intermediari.
 - b) per tutti i rifiuti individuati dai CER 19 xx xx e 15 xx xx, provenienti da cicli produttivi non

regolari (quali a titolo di esempio non esaustivo gli impianti di trattamento rifiuti), l'assegnazione delle caratteristiche HP dovrà accompagnare ogni singolo conferimento di ogni sito di produzione (intendendo per sito di produzione ogni sistema legato allo stesso ciclo di produzione di uno stesso impianto in uno stesso sito); nel caso di rifiuti gestiti da intermediari la documentazione richiesta dovrà essere relativa ad ogni singolo rifiuto e rilasciata da ogni produttore. Si precisa pertanto che per i rifiuti del capitolo 19 che provengono da trattamenti rifiuti (in cui non è possibile attestare l'invariabilità del ciclo produttivo), l'assegnazione HP dovrà essere richiesta ad ogni conferimento, mentre per gli altri rifiuti del capitolo 19 e 15 potrà essere presentata una valutazione della tipologia del ciclo produttivo e le variabilità ad essa associate.

2.3.2 Verifiche a cura del Gestore

2.3.2.1 RegISTRAZIONI sul registro di carico/scarico

1. al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti recuperati dovrà essere prevista:
 - a) la registrazione dell'operazione di carico in R13 dei rifiuti in ingresso allo stabilimento
 - b) l'operazione di scarico dall'attività di R13 che sarà contestuale all'operazione di carico ad R7 degli stessi rifiuti (avvio all'impianto di rigenerazione)
 - c) l'operazione di scarico degli stessi rifiuti da R7, conseguentemente, corrisponderà al punto di fine vita dei rifiuti cioè all'esito positivo delle analisi attestanti l'efficacia del trattamento e ne sarà data registrazione sul registro stesso indicando gli estremi del lotto di riattivazione e dell'analisi corrispondente.

2.3.2.2 Rifiuti respinti

1. Nel caso in cui un carico di rifiuti venga respinto dovrà esserne data tempestiva comunicazione mediante PEC a:
 - a) Regione e Provincia in cui il rifiuto è stato prodotto ;
 - b) per conoscenza a : Regione Liguria e Provincia di Savona

2.3.2.3 Procedure di accettazione

1. Dovrà essere aggiornata l'apposita procedura per l'accettazione dei rifiuti da sottoporre a trattamento che, oltre a quanto ritenuto ulteriormente necessario dal Gestore, recepisca le prescrizioni;
2. la procedura di cui al predente punto dovrà essere trasmessa, in copia, a: Provincia, ARPAL, Comune di Cairo Montenotte;

2.3.3 Rifiuti prodotti dalla Repur con l'attività di manutenzione dei filtri a carboni attivi

1. I rifiuti costituiti da carboni attivi esausti, provenienti dalla attività di manutenzione dei filtri a carboni attivi svolta dalla Repur, dovranno essere classificati e caratterizzati ai sensi della norma cogente, sulla base delle informazioni ricevute dal gestore del sito in cui i filtri mantenuti erano stati utilizzati (sulla base cioè del ciclo produttivo che ha prodotto le emissioni/reflui trattati da detti filtri).

2.3.4 Rifiuti ammessi all'impianto

1. possono essere conferiti presso l'impianto esclusivamente i rifiuti individuati dai codici CER indicati nella **Appendice 1**, per l'esclusiva effettuazione delle seguenti operazioni:
 - a) R7: recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

- b) R13: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da R1 a R12
2. viene espressamente autorizzata, ai sensi dell'art 187 del D. Lgs 152/2006, l'eventuale miscelazione dei carboni attivi esausti da sottoporre a rigenerazione, indicati nella seguente tabella, con la precisazione che non è ammessa la miscelazione di carboni attivi esausti per “trattamento acqua” con carboni attivi esausti per “trattamento fumi”, in quanto tale miscelazione non appare funzionale alla operazione di recupero;
 3. il quantitativo massimo di deposito istantaneo complessivo dei rifiuti identificati nella Appendice 1 in attesa del trattamento non potrà superare le 1500 tonnellate.
 4. il quantitativo massimo di rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero autorizzate non potrà superare le 50 tonnellate al giorno;
 5. il tempo massimo di stoccaggio [R13] dei rifiuti individuati nella tabella in Appendice 1, è fissato in 12 mesi;
 6. la gestione dell'impianto deve essere condotta in modo tale da impedire la formazione di aerosol, emissioni diffuse, gas, odori molesti o pericolosi o spandimenti pregiudiziali per l'ambiente, garantire una corretta gestione dei rifiuti la cui manipolazione deve rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendio, in conformità ai principi generali previsti al comma 4, art. 177 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 7. la gestione dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente all'interno delle aree indicate negli elaborati progettuali presentati e, in particolare:
 - a) i “sacconi drenanti” contenenti rifiuti costituiti da “carbone attivo da acqua esausto”, che possono dare luogo a percolazioni, dovranno essere stoccati esclusivamente all'interno di edificio confinato su tutti i lati, dotato di pavimentazione impermeabile e di regimazione delle eventuali acque di percolazione che dovranno essere fatta confluire nella rete di raccolta delle acque reflue industriali;
 - b) i rifiuti costituiti da carboni attivi esausti “da acqua” e “da aria” devono essere tra loro separati, ed ulteriormente suddivisi e separati in “rifiuti pericolosi” e in “rifiuti non pericolosi”;
 - c) ogni imballo contenete rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, (saccone, sacco, fusto, scatola ecc.) dovrà recare una etichetta inamovibile, di adeguate dimensioni per garantire la visibilità riportante i seguenti elementi:
 - nome e indirizzo del produttore
 - nome del rifiuto o la sua descrizione
 - codice CER
 - data
 - n. di lotto
 - classe di pericolosità HP (e suo pittogramma) in caso di rifiuti pericolosi.
 8. le operazioni di deposito preliminare e trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere svolte su area dotata di idonea pavimentazione impermeabile e resistente. A tal fine fermo restando il rispetto delle modalità gestionali definite dalla vigente normativa di settore, particolare cura dovrà essere dedicata alla manutenzione delle pavimentazioni, delle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti e dei materiali trattati, di tutte le aree di manovra interne ed esterne dei capannoni, e in generale di tutte le componenti del sistema di protezione del suolo e sottosuolo dal percolamento di sostanze accidentalmente sversate;

9. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato in maniera tale da garantire la possibilità, all’occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell’impianto, ed in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi;
10. in caso di malfunzionamento impiantistico, si dovrà procedere al fermo impianti e di conseguenza interrompere il flusso dei rifiuti ai rispettivi trattamenti. In caso di fermo prolungato dovranno essere interrotti i conferimenti all’impianto e i rifiuti dovranno essere dirottati ad altri impianti di trattamento autorizzati;
11. si dovranno mantenere costantemente puliti e in buono stato di efficienza e funzionalità le griglie e i piazzali pavimentati soggetti a dilavamento da parte delle acque meteoriche nonché le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche non ostruite e sgombre dai rifiuti;
12. non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all’interno dell’impianto;
13. Per ogni nuovo CER con cifre finali pari a 99 conferito in impianto dovrà essere effettuata comunicazione ad ARPAL e Provincia di Savona con allegata relazione tecnica descrittiva e/o omologa;
14. le acque di disidratazione del filtro vengono scaricate nelle acque reflue industriali. Il residuo disidratato dovrà essere raccolto in sacconi chiusi ed avviato come rifiuto a smaltimento presso soggetto autorizzato con il codice CER 19.08.13 / 19.08.14 (Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali). Il deposito temporaneo potrà essere effettuato presso lo stabilimento, nel piazzale, in area opportunamente confinata e segnalata e protetta da agenti atmosferici;
15. è vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi sostanza;
16. le emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto di rigenerazione dovranno rispettare gli specifici limiti fissati al paragrafo 2.1 “Emissioni in atmosfera” ;
17. le emissioni sonore riconducibili al funzionamento dell’impianto di rigenerazione dovranno rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale;
18. il Gestore dovrà comunicare alla Provincia di Savona, al Comune di Cairo Montenotte ed all’ARPAL ogni variazione del nominativo del rappresentante legale e del responsabile tecnico dell’impianto ed eventuali cambiamenti dichiarate dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Provincia e al Comune di Cairo Montenotte.

2.3.5 EOW – Carboni attivi rigenerati

1. Verifiche a cura del Gestore sul carbone riattivato per verificare la cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

Tipologia di intervento	Parametri minimi	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi chimica attestante l’efficacia del trattamento di riattivazione.	Indice di iodio Sostanze volatili	Per ogni lotto di riattivazione	Archiviazione certificati analitici e inserimento in Relazione annuale di una valutazione su quantitativi di rifiuti riprocessati od avviati a smaltimento

2. eventuali verifiche che si dovessero rendere necessarie per determinare l’efficacia della rigenerazione del carbone attivo esausto che consentano di stabilire l’effettiva trasformazione dello stesso rifiuto in una materia prima seconda commercializzabile, saranno effettuate attraverso:
 - a) determinazione della quantità di sostanze volatili contenute nel carbone riattivato
 - b) determinazione dell’indice di iodio del carbone riattivato;

- c) analisi finalizzate alla determinazione della superficie specifica del carbone riattivato (BET N2 o metodi equivalenti).

In ogni caso, ove a valle del processo di riattivazione, venissero evidenziati valori di

- Indice di Iodio inferiore a 250 mg/g
e/o
- Sostanze volatili superiori a 4 %

il carbone non potrebbe essere considerato riattivato e in ogni caso **non** cesserebbe la qualifica di rifiuto.

3. La metodica analitica utilizzata per la determinazione dell'indice di Iodio è quella di cui al metodo ASTM 4607-86 e la determinazione della quantità di sostanze volatili contenute nel carbone riattivato è ad oggi prevista con la metodica analitica ASTM D5382, modificata in base all'esperienza acquisita da Repur S.r.l.. Le determinazioni dei due parametri sono effettuate nel laboratorio interno dello stabilimento, dovranno quindi essere tenuta a disposizione presso lo stesso laboratorio, le due Procedure analitiche utilizzate che dovranno comprendere almeno la descrizione della strumentazione e dei reagenti utilizzati, l'evidenza oggettiva del raggiungimento delle performance analitiche, le prove di ripetibilità, le tarature ed i punti in cui la metodica analitica applicata si discosta dal metodo normato individuato. Nelle procedure dovrà essere dichiarato l'approccio utilizzato per la stima dell'incertezza analitica.

Dovranno essere comunicata a Provincia di Savona e ad ARPAL anche eventuali variazioni della metodiche analitiche utilizzate nonché dei laboratori che le effettueranno.

Per quanto alla Metodica ASTM D5382, poiché la metodica effettivamente applicata include delle modifiche significative, dovrà essere redatta e tenuta a disposizione presso il laboratorio dello stabilimento, una relazione attestante che tali variazioni risultino efficienti come il metodo normato ASTM. Tale relazione dovrà essere a firma di Chimico Senior abilitato ed iscritto all'albo.

Dovrà essere previsto un verbale di campionamento che dovrà essere sempre correlato al conseguente certificato analitico. Dovrà essere prevista la formazione di un campione significativo, rappresentativo del lotto di riattivazione.

4. Le prescrizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 cesseranno di avere efficacia qualora, così come previsto dall'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006, venissero emanate specifiche Decisioni UE e/o Decreti Ministeriali e/o Circolari Ministeriali che dovessero identificare diversi criteri per stabilire le caratteristiche necessarie per certificare dell' EOW dei carboni attivi esausti, e si dovranno intendere come immediatamente sostituite dalle nuove, e sovraordinate, indicazioni e determineranno, altresì, l'avvio della procedura di riesame dell'AIA.
5. Il materiale in uscita dall'impianto di recupero, fino al ricevimento degli esiti delle analisi di controllo attestanti l'efficacia del trattamento, deve essere gestito ancora come rifiuto. Pertanto fino alla effettiva disponibilità degli esiti analitici, detti materiali saranno depositati in aree idonee, specifiche e diverse da quelle individuate per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed appositamente e preventivamente individuate e segnalate sugli elaborati grafici di cui al punto 4 del successivo paragrafo 2.6 "Prescrizioni generali attività IPPC", e manterranno la natura giuridica di rifiuto.
6. il carbone attivo costituito dalla frazione di vagliatura finale del ciclo di recupero, denominata "polveri e sottovaglio", potrà essere gestito come MPS ma dovrà essere separatamente stoccato ed individuato
7. dovrà essere prevista un'area adeguatamente delimitata, regimata, dove depositare eventuali rifiuti rimossi dall'impianto per motivi gestionali legati a guasti/manutenzioni e che quindi

devono essere riavviati nuovamente a trattamento. Tali rifiuti dovranno essere posti al riparo dagli agenti meteorologici. Si precisa tale area, poiché di natura temporanea ed occasionale, potrà essere individuata all'occorrenza, purché risulti sempre idonea e chiaramente segnalata.

2.3.6 *Garanzie finanziarie*

1. La garanzia finanziaria da prestare in favore della Provincia è stata quantificata, come da Regolamento approvato con D.C.P. n. 57/2020, in € **622.445 (seicentoventiduemilaquattrocentoquarantacinque euro)**. In considerazione della certificazione UNI EN ISO 14001 in possesso dell'Azienda si applica una riduzione del 40% per cui l'importo della garanzia viene stabilito in € **373.467 (trecentosettantatremilaquattrocentosessantasette euro)**.
2. In caso di mancato rinnovo o revoca (a qualsiasi titolo) della Certificazione ISO 14001 in precedenza conseguita, le garanzie finanziarie dovranno essere ricostituite per il valore dell'intero montante, entro 90 giorni dalla data di scadenza / revoca degli stessi titoli. In caso di mancata ricostituzione del montante della garanzia finanziaria nei termini stabiliti, o eventualmente prorogati a seguito di motivata richiesta, l'autorizzazione si intende automaticamente sospesa fino ad adeguamento avvenuto.
3. La ditta Repur S.r.l. dovrà presentare alla Provincia di Savona, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, l'adeguamento della garanzia finanziaria in essere ad un montante pari a € **373.467 (trecentosettantatremilaquattrocentosessantasette euro)**.
4. La ditta Repur S.r.l. dovrà altresì stipulare, e mantenere attiva per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, una polizza RC Inquinamento di importo almeno pari, o superiore, a quello previsto al punto 1). Detta polizza, in corso di validità, dovrà essere esibita a richiesta di qualsiasi soggetto deputato al controllo in materia ambientale.
5. La polizza fidejussoria deve essere presentata, in tre esemplari in originale (per il Beneficiario, per il Contraente e per l'Agenzia assicuratrice) secondo lo schema di cui al Regolamento approvato con D.C.P. n. 57/2020, Capo IV – Allegato B – Schema Polizza. Le garanzie di cui sopra dovranno essere mantenute in essere per l'intero corso dell'attività autorizzata e per ulteriori anni 2 dalla cessazione dell'attività. La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. Lo svincolo delle garanzie stesse potrà essere consentito a cessazione dell'attività e previa verifica dello stato dei luoghi e della messa in pristino dell'area utilizzata da parte di questa Provincia e degli Enti competenti.

2.3.7 *Rifiuti prodotti*

1. La gestione in regime di deposito temporaneo dei "rifiuti prodotti", per i quali è previsto l'allontanamento verso idonei impianti di smaltimento e/o recupero, dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'ex art. 183 comma 1 , lett. bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i ;
2. Il deposito temporaneo dovrà essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti.
3. I rifiuti in uscita dall'impianto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 188 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati alla loro gestione, nel rispetto delle norme vigenti.
4. Deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
5. Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere caratterizzati al fine della corretta classificazione ed attribuzione del codice CER.

6. Nel caso di rifiuti conferiti in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la “caratterizzazione di base” conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/03 così come modificato dal D.Lgs. 121/20.

2.4 Energia

1. Secondo quanto previsto dal **PMC**, con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto.
2. Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all'ARPAL ed al Comune di Cairo Montenotte.

2.5 Piano di dismissione e bonifica del sito

1. In ordine all'eventuale cessazione – chiusura – dismissione dell'attività, la ditta dovrà darne comunicazione a Provincia, Comune di Cairo M.tte e all'Arpal in tempo utile rispetto alla validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto;
2. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il Gestore dovrà provvedere:
 - a) a lasciare il sito in sicurezza;
 - b) a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - c) a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
 - d) a mantenere in sicurezza il sito, anche nel caso di dismissioni impiantistiche parziali nel corso dell'esercizio dell'attività, le quali dovranno essere preventivamente comunicate a Comune, Arpal e Provincia, provvedendo ad effettuare le operazioni di svuotamento vasche, serbatoi, come sopra indicato, l'eventuale inertizzazione, nonché predisporre le verifiche idonee.
3. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta dovrà comunicare alla Provincia di Savona al Comune di Cairo M.tte ed all'Arpal un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti in ordine alla cessazione – chiusura – dismissione dell'attività ;
4. la comunicazione di cui al punto precedente, dovrà essere corredata da un “Piano di Chiusura”, riportante attività e tempi di attuazione per il ripristino integrale ed il recupero ambientale dello stato dei luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di contaminazione del suolo e sottosuolo, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente. In particolare prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali;
5. le attività relative alla chiusura dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali motivate e concordate specifiche proroghe concesse in ambito di valutazione del Piano di Chiusura;
6. a conclusione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi connessi alla cessazione/chiusura/dismissione dell'attività, dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Savona, al Comune di Cairo M.tte e all'Arpal, corredata da :
 - a) relazione attestante i lavori svolti
 - b) idonei elaborati tecnici

- c) documentazione fotografica panoramica e di dettaglio.

La Repur S.r.l. dovrà inoltre attuare le ulteriori eventuali attività che gli Enti competenti di cui sopra giudicheranno eventualmente necessari per il completamento dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi già svolti.

2.6 Prescrizioni generali attività IPPC

1. Il Gestore trasmetterà annualmente, entro il mese di Gennaio, alla Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte ed all’A.R.P.A.L. il calendario degli autocontrolli previsti dal **PMC** e, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi;
2. Il Gestore trasmetterà annualmente, entro il mese di Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, la Relazione Annuale prevista dal **PMC**;
3. Il Gestore dovrà farsi carico delle spese occorrenti ai controlli programmati previsti dall’art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e i tempi indicati dal **PMC**;
4. Il Gestore dovrà provvedere affinché presso la portineria dell’impianto siano conservate, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie in formato A1 dell’insediamento dalle quali risultino :
 - a) sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
 - b) punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
 - c) aree destinate al deposito preliminare dei rifiuti in ingresso suddivise in aree per ;
 - carboni per acqua pericolosi e non pericolosi
 - carboni per aria pericolosi e non pericolosi
 - carboni rigenerati in attesa di analisi di conferma avvenuta rigenerazione
 - d) aree destinate allo stoccaggio dei carboni rigenerati;
5. dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall’azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.
6. Il Gestore deve assumere le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
7. Il Gestore si deve adoperare affinché non si verificino fenomeni di inquinamento significativi;
8. Il Gestore deve assumere le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
9. Il Gestore dovrà sottoporre a periodici interventi di manutenzione tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali; i rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
10. Il Gestore dovrà garantire la custodia continuativa dell’impianto, eventualmente anche attraverso l’adozione di un sistema di reperibilità;


11. Il Gestore, al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, sia per prelevare campioni che per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
12. Il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
13. Il Gestore, in caso di cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, deve essere preventivamente darne comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore, in tal caso, dovrà provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
14. Il Gestore deve adoperarsi per evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e dovrà provvedere affinché il sito stesso sia ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
15. Il Gestore, a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica ove necessaria, sarà responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;

REPUR S.r.l.

Via Stalingrado, 50 - Cairo Montenotte

“PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO”

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo n. 0061487/2022 del 28/12/2022



INDICE

1

FINALITA' DEL PIANO

2

2	CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO	3
3	OGGETTO DEL PIANO	4
	3.1 CONSUMI	4
	3.1.1 Materie prime	4
	3.1.2 Controllo radiometrico	5
	3.1.3 Risorse idriche	5
	3.1.4 Combustibili	6
	3.1.5 Consumo energetico specifico	6
	3.2 EMISSIONI	7
	3.2.1 Emissioni in atmosfera	7
	3.2.1.1 Inquinanti monitorati	7
	3.2.1.2 Metodi analitici per il controllo in discontinuo delle emissioni:	8
	3.2.1.3 Metodi di riferimento per la calibrazione dello SME:	8
	3.2.1.4 Emissioni diffuse e fuggitive	9
	3.2.1.5	9
	3.2.2 Modalità di campionamento, prelievo ed analisi delle emissioni convogliate in atmosfera	9
	3.2.3 Caratteristiche del punto di prelievo	10
	3.2.4 Caratteristiche della postazione di lavoro	10
	3.2.5 Sistemi di monitoraggio in continuo (SME)	12
	3.3 SCARICHI IDRICI	13
	3.3.1 Inquinanti monitorati	13
	3.3.2 Monitoraggio acque sotterranee	15
	3.4 SUOLO	16
	3.5 MESSA FUORI SERVIZIO IMPIANTI E CHIUSURA DEFINITIVA DELL'INSTALLAZIONE	17
	3.6 EMISSIONI SONORE	18
	3.6.1 Rumore	18
	3.7 RIFIUTI	18
	3.7.1 Controllo rifiuti prodotti	18
4	GESTIONE DELL' IMPIANTO	19
	4.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi	19
	4.1.1 Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo	19
	4.1.2 Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi	19
	4.1.3 Aree di stoccaggio (serbatoi, bacini di contenimento, ecc.)	21
	4.2 Indicatori di prestazione	21
5	CONTROLLI A CARICO DELL' ENTE DI CONTROLLO	22
	5.1 Controlli di parte pubblica	22
6	COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO	24
	6.1 Rifiuti prodotti	25
	6.2 Classificazione dei rifiuti pericolosi	25
	6.3 Classificazione dei rifiuti con codice a specchio	25

1 FINALITA' DEL PIANO

In attuazione dell'art.29-sexies comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto, alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'AIA suddetta. Il Piano potrà rappresentare anche un valido strumento per le attività sinteticamente elencate di seguito:

- raccolta dei dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni INES;
- raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e smaltimento;
- raccolta dati per la verifica della buona gestione dei rifiuti prodotti nel caso di conferimento a ditte terze esterne al sito
- verifica della buona gestione dell'impianto;
- verifica delle prestazioni delle MTD adottate

CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

1. Il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute all'interno del presente Piano, comunicando all'AC e ad ARPAL, con almeno 15 gg di anticipo, le date in cui intende effettuare tali controlli. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, alla modalità di rilevazione, etc., dovranno essere tempestivamente comunicate alla AC e ad ARPAL: tale comunicazione costituisce richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente Autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato.

2. Il piano di monitoraggio potrà comunque essere soggetto a revisioni, integrazioni o soppressioni in caso di modifiche che influenzino i processi e i parametri ambientali

3. Il PMC dovrà garantire un elevato grado di prevenzione e protezione dell'ambiente; qualora gli esiti dei monitoraggi non diano evidenza dell'efficacia degli autocontrolli, il Gestore dovrà attivare un procedimento di revisione del PMC, in base all'analisi delle non conformità (NC) rilevate

4. Il Gestore dovrà prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli e di revisione del piano di monitoraggio. Tale procedura dovrà prevedere l'analisi delle NC e delle misure messe in atto al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le NC si ripetano, oltre che una valutazione dell'efficacia delle misure adottate.

5. Il gestore dovrà effettuare una revisione annuale del PMC, sulla base degli esiti degli autocontrolli riferiti all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla procedura interna di cui al punto precedente. Il PMC revisionato ovvero la conferma del PMC vigente dovrà essere inviato all'AC e all'ARPAL, entro il 30/04 di ogni anno, contestualmente la relazione annuale sugli esiti del PMC.

6. Il Gestore dovrà garantire che tutte le attività di campionamento e misura e di laboratorio siano svolte da personale specializzato e che il laboratorio incaricato, sia interno che esterno, utilizzi procedure e metodiche di campionamento ed analisi documentate e codificate conformemente norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA o CNR-IRSA)

7. I certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.

8. I rapporti di prova dovranno riportare l'indicazione dei limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza.

9. Il Gestore dovrà tener aggiornato un elenco delle apparecchiature/strumenti e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione.

10. Le attività di manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le frequenze dettate dalle ditte fornitrici dei macchinari/apparecchiature/impianti o, qualora non reperibili, dalle istruzioni elaborate internamente. Tali attività dovranno essere registrate sul registro di conduzione dell'impianto, dove dovranno essere annotati, oltre alla data e alla descrizione dell'intervento, anche il riferimento alla documentazione interna ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione. Gli esiti di tale manutenzione e le valutazioni conseguenti dovranno essere inserite nella relazione annuale sugli esiti del PMC, nonché essere oggetto di valutazione in sede di revisione annuale del PMC.

11. Le manutenzioni di cui ai punti precedenti andranno ad integrare quanto previsto dalla tabella relativa al "Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi" del PMC.

12. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ARPAL, e adotta, entro le 24 ore successive, le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente ed ARPAL. Nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il tempo massimo è definito in 8 ore, come previsto dall'art 271 comma 14 del Dlgs 152/06 smi.

13. TRASMISSIONE RELAZIONE ANNUALE

Annualmente, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente, con eventuali proposte di modifica, ed una relazione che evidenzii la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. La relazione di cui al punto precedente dovrà avvenire secondo le modalità indicate al capitolo "Comunicazioni degli esiti del piano di monitoraggio" del PMC.

14. SPESE PER I CONTROLLI

Le spese occorrenti ai controlli programmati previsti dall'art. 29-decies comma 3 Parte II Titolo III-bis dello stesso decreto sono a carico del gestore, come stabilito dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, Parte II Titolo V. Il versamento delle spese dovrà essere effettuato dal gestore, entro il 31/01 di ogni anno, attraverso le modalità specificate sul sito di ARPAL. Le tariffe da applicare sono definite con [DGR 953 del 15 novembre 2019](#), allegati IV e V.

15. Il piano di monitoraggio può essere soggetto a revisione, integrazioni o soppressioni in caso di modifiche che influenzino i processi e i parametri ambientali.

2 – OGGETTO DEL PIANO

2.1 - Consumi

2.1.1. Materie prime

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di monitoraggio	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
NaOH in soluzione 1310-73-2	Impianto di riattivazione carboni attivi esausti (scrubber) e impianto impregnazione	L	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
NaCl in pastiglie 7647-14-5	Impianto di addolcimento	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Sodio metabisolfito 7681-57-4	Impianto di impregnazione	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Potassio idrato 1310-58-3	Impianto di impregnazione	L	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Acido cloridrico 7647-01-0	Impianto di lavaggio carboni	L	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Ammoniaca 7664-41-7	Impianto di impregnazione	L	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Rame carbonato 12069-69-1	Impianto di impregnazione	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Acido cromico 1333-82-0	Impianto di impregnazione	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Ammonio bicarbonato 1066-33-7	Impianto di impregnazione	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Acido fosforico 7664-38-2	Impianto di impregnazione	L	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Sodio solfuro 27610-45-3	Impianto di impregnazione	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Ammonio Molibdato 12054-85-2	Impianto di impregnazione	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Zinco Cloruro 7646-85-7	Impianto di impregnazione	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Zinco Acetato 557-34-6	Impianto di impregnazione	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Potassio Permanganato 7722-64-7	Impianto di impregnazione	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Sodio Tetraborato Decaidrato 1303-96-4	Impianto di impregnazione	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Acido Tartarico 133-37-9	Impianto di impregnazione	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Acido Citrico Tecnico 5949-29-1	Impianto di impregnazione	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Carbossimetilcellulosa 9004-32-4	Materiale di consumo	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Calce Idrata 1305-62-0	Materiale di consumo	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Rame Solfato 7757-82-6	Impianto di impregnazione	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Acido Borico 10043-35-3	Impianto di impregnazione	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Sodio Carbonato 497-19-8	Impianto di impregnazione	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo
Sodio Ipoclorito 7681-52-9	Materiale di consumo	L	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di monitoraggio	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Potassio Ioduro 7681-11-0	Impianto di impregnazione	S	Fatture di acquisto	Semestrale	kg/anno	Registrazione su fogli di calcolo

2.1.2 – Risorse idriche

Fonte	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc.)	Analisi	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acquedotto	Presa su tubazione	Contatore in pozzetto	Sanitario e industriale	/	Lettura mensile dei mc consumati	m3/mese	Registrazione su fogli di calcolo
Fiume Bormida	Presa su tubazione	Contatore su tubazione	Industriale e di raffreddamento	Stessi parametri SP3 Tabella 2 del paragrafo 3.2.3.1	Lettura mensile dei mc consumati	m3/mese	Registrazione su fogli di calcolo
Pozzo	Pompa pozzo	Contatore su tubazione	Industriale e di raffreddamento		Lettura mensile dei mc consumati e analisi annuale dell'acqua	m3/mese	Registrazione su fogli di calcolo

2.1.3- – Combustibili

Utenza	Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Metodo misura	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
1	Metano	Impianto impregnazione 1 (caldaia uso industriale)	Lettura Contatore 2	m³/mese	Registrazione su fogli di calcolo
2	Metano	Impianto impregnazione 2 (caldaia uso industriale)			
3	Metano	Impianto essiccamento (bruciatore in vena d'aria)			
4	Metano	Uffici e servizi 1 (caldaia uso civile)			
5	Metano	Uffici e servizi 2 (caldaia uso civile)			
6	Metano	Fornetto riattivazione per codici alimentare			
		TOTALE A = Utenze 1+2+3+4+5+6			
7	Metano	Impianto riattivazione (bruciatore forno)	Contatore 1 - Contatore 2	m³/mese	Registrazione su fogli di calcolo
8	Metano	Impianto riattivazione (bruciatore post combustore)			
		TOTALE B = Utenze 7+8			

2.1.3- – Consumo energetico specifico

Il consumo specifico elettrico e termico per singola o gruppi di utenze, viene calcolato mensilmente a partire dalle letture dei singoli contatori

Descrizione	Fase di utilizzo e punto di misura	Tipologia (elettrica, termica)	Utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
						Registrazione su fogli di calcolo

Annualmente dovrà essere predisposto un bilancio energetico dell'impianto.

Con frequenza triennale il Gestore dovrà inoltre provvedere ad audit sull'efficienza energetica del sito; l'audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Una copia del rapporto di audit sarà mantenuta in Azienda, mentre una sintesi, con in evidenza le peculiarità/criticità riscontrate, dovrà essere trasmessa unitamente alla relazione annuale.

2.2 - EMISSIONI

2.2.1 Emissioni in atmosfera

2.2.1.1. Inquinanti monitorati

Sigla emissione	Origine emissione	Parametro	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Essiccazione carboni attivi vergini con forno rotativo setacciatura tramite vaglio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Velocità fumi ➤ Portata fumi ➤ Temperatura fumi ➤ Polveri di carbone 	Annuale	Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
E2	Setacciatura/con fezionamento/movimentazione carboni vergini	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Velocità fumi ➤ Portata fumi ➤ Temperatura fumi ➤ Polveri di carbone 	Annuale	
E3	Macinazione con mulino finitore	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Velocità fumi ➤ Portata fumi ➤ Temperatura fumi ➤ Polveri di carbone 	Annuale	
E4	Macinazione con mulino frantumatore	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Velocità fumi ➤ Portata fumi ➤ Temperatura fumi ➤ Polveri di carbone 	Annuale	

Sigla emissione	Origine emissione	Parametro	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E5 (1)	Impianto di riattivazione carboni attivi esausti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Velocità fumi ➤ Portata fumi ➤ Temperatura fumi ➤ Polveri di carbone ➤ Composti del Cloro come HCl ➤ Composti del Fluoro come HF ➤ SO2 ➤ NOX ➤ TVOC ➤ Metalli 	semestrale	
E6	Movimentazione/setacciatura dei carboni riattivati da impianto di riattivazione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Velocità fumi ➤ Portata fumi ➤ Temperatura fumi ➤ Polveri di carbone 	annuale	
E8	Movimentazione dei carboni da impianto di riattivazione carboni esausti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Velocità fumi ➤ Portata fumi ➤ Temperatura fumi ➤ Polveri di carbone 	annuale	
E7	Fornetto riattivazione codici alimentari	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Velocità fumi ➤ Portata fumi ➤ Temperatura fumi ➤ Polveri di carbone ➤ Composti del Cloro come HCl ➤ TVOC 	annuale	

(1) In caso di accettazione di un carbone esaurito, il cui tenore di cloro totale sia superiore al 3% a seguito di analisi di cui alla procedura I.O.02 del SGI, il gestore dovrà provvedere ad effettuare un monitoraggio delle diossine nel corso della lavorazione del lotto in questione; la data del suddetto monitoraggio dovrà essere comunicata a Provincia ed ARPAL con almeno 15 giorni di preavviso; inoltre, al fine di permettere i controlli di parte pubblica sul parametro diossina, il gestore dovrà in ogni caso comunicare ai suddetti enti, con almeno 15 giorni di anticipo, la riattivazione di carboni esausti con cloro superiore al 3%;

2.2.1.2. Metodi analitici per il controllo in discontinuo delle emissioni

Parametro	Metodo di riferimento
Velocità e portata fumi	UNI EN ISO 16911-1:2013
Umidità fumi	UNI EN 14790:2017
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2017
Ossigeno	UNI EN 14789:2017
Metalli	UNI EN 14385:2004
HF	DM 25/08/2000 – ISO 15713:2006
HCl	UNI EN 1911:2010
TVOC	UNI EN 12619:2013
Diossine e furani	UNI EN 1948:2006
NOx	UNI EN 14792:2017
SOx	UNI EN 14791:2017

2.2.1.3 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e dei controlli effettuati
Presenza di polveri di carbone	Impianto di produzione	Tenuta di un adeguato livello di ordine e pulizia di aree ed impianti anche con l'ausilio di motospazzatrici	Campionamento ambientale secondo NIOSH 500/1994	Quadriennale	Annotazione eventuali anomalie sul registro di conduzione impianti
Presenza di polveri di carbone	Impianto di riattivazione	Tenuta di un adeguato livello di ordine e pulizia di aree ed impianti anche con l'ausilio di motospazzatrici	Campionamento ambientale secondo NIOSH 500/1994	Quadriennale	Annotazione eventuali anomalie sul registro di conduzione impianti

2.2.2 Modalità di campionamento, prelievo ed analisi delle emissioni convogliate in atmosfera

I campionamenti e le misure devono essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo dell'impianto, segnatamente per quanto riguarda il rilascio degli inquinanti in atmosfera; la scelta delle fasi più significative e le relative condizioni di esercizio dell'impianto devono essere riportate all'interno del rapporto di prova.

La strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) è stabilita in accordo a quanto disposto dal manuale UNICHIM n°158/88.

E' consentito l'utilizzo di metodi alternativi a quelli prescritti solo in casi particolari, d'intesa con la Autorità Competente; in tali casi i metodi alternativi proposti dal Gestore devono essere concordati con l'Autorità Competente prima dello svolgimento del collaudo per impianti nuovi e, per impianti esistenti, prima dello svolgimento di qualunque attività di controllo.

I risultati degli autocontrolli svolti dal Gestore devono essere corredati dalle seguenti informazioni:

- ditta, impianto, identificazione dell'emissione, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche dell'emissione, classe di emissione;
- data del controllo;
- caratteristiche dell'effluente: temperatura, umidità, velocità; portata volumetrica e eventuale percentuale di ossigeno;

- area della sezione di campionamento;
- metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;
- risultati della misura: per ogni sostanza determinata si dovrà riportare portata massica, concentrazione con relative unità di misura;
- condizioni di normalizzazione dei risultati della misura: tutti i risultati delle analisi relative a flussi gassosi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273°K, 1 atm, e devono essere normalizzati al contenuto di ossigeno dei fumi.

Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici.

I risultati degli autocontrolli, corredati dalla relativa documentazione, devono essere mantenuti presso l'impianto per almeno cinque anni, a disposizione degli Enti di Controllo.

In riferimento alla valutazione dei referti analitici di laboratorio, relativi agli autocontrolli, nei casi che i risultati siano inferiori a L_Q o a L_R occorre, al fine della valutazione di conformità con il valore limite, di procedere come segue:

A) se i tre referti analitici che afferiscono allo stesso campionamento, dei quali almeno uno è quantificabile e gli altri sono < L_Q o L_R; se L_Q o L_R risultano < 10% del valore limite per il calcolo del valore medio si devono utilizzare i valori quantificati e per i dati < L_Q o L_R, conformemente al Rapporto Istisan 04/15 si deve considerare L_Q /2 o L_R /2 (medium bound) senza considerare la deviazione standard;

B) nel caso che i tre referti analitici che afferiscono allo stesso campionamento siano tutti < L_Q o L_R e L_Q o L_R risultano < 10% del valore limite per il calcolo del valore medio si deve utilizzare, conformemente al Rapporto Istisan 04/15, L_Q /2 o L_R /2 (medium bound) senza considerare la deviazione standard;

C) nel caso che i referti riguardano un campionamento di metalli nei quali sono presenti alcuni composti quantificati ed alcuni composti < L_Q o < L_R, in tal caso ai fini della sommatoria delle sostanze si devono considerare solo quelle sostanze che in uno dei tre campioni sono quantificate; nel caso in cui qualcuna di tali sostanze in un campione risulti < L_Q o L_R si considera L_Q /2 o L_R /2 (medium bound) senza considerare la deviazione standard;

D) nel caso che i referti riguardano un campionamento di metalli nei quali tutti i composti contenuti nel referto sono < L_Q o < L_R, in tal caso ai fini della sommatoria delle sostanze si considerano tutte le sostanze riportate nel referto, considerando per ciascuna una concentrazione pari a L_Q o L_R (upper bound).

2.2.3 Caratteristiche del punto di prelievo

Ogni emissione deve essere identificata univocamente.

I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve garantire il rispetto delle condizioni indicate dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2007 al punto 6.2.1).

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259:2007 al punto 6.2.2 ed Annex A.1.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più bocchelli; per determinare il numero di bocchelli dovranno essere seguite le indicazioni della norma UNI EN 15259:2007 par. 8.2 tabella 2 e tabella 3. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1-1.5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro

2.2.4 Caratteristiche della postazione di lavoro

Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (fornite di opportuna chiusura), di cui devono essere dotati i condotti per lo scarico in atmosfera, oltre ad avere le caratteristiche indicate in precedenza, devono essere accessibili mediante strutture fisse realizzate secondo i criteri di sicurezza definiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa correlata; gli stessi condotti devono essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale.

2.2.4.1 Caratteristiche della postazione di lavoro

In corrispondenza dei punti di prelievo posti in quota deve essere prevista un'ideale postazione di lavoro fissa, anch'essa realizzata secondo i criteri di sicurezza definiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa correlata, e che presenti le seguenti caratteristiche minime:

- 1) dimensioni tali da consentire il normale movimento in sicurezza dell'operatore, in relazione al lavoro da compiere. Si richiede pertanto una dimensione utile minima di c.a. 2 m² (calcolata al netto di ostacoli, botole, ribalte ed altri impedimenti alla occupazione fissa), tale superficie deve essere incrementata in funzione delle dimensioni del camino e del tipo di strumentazione richiesta (che dipende dal parametro da monitorare), nonché in considerazione dei dettami di specifiche norme (vedasi in proposito la norma UNI EN 15259). Nel caso in cui sia prevista la ricerca di microinquinanti organici o delle frazioni fini delle polveri la dimensione utile minima deve essere pari a 5 m²;
- 2) larghezza minima pari a 0,9 m;
- 3) altezza minima libera, sopra la piattaforma di lavoro, maggiore o uguale a 2 m;
- 4) portata del piano di lavoro chiaramente indicata e idonea a supportare gli operatori e la strumentazione;
- 5) con piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo;
- 6) dotata di parapetto normale ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- 7) in prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile almeno una presa di energia elettrica a 220 V, conforme alle norme specifiche con interruttore differenziale magnetotermico e interruttore di esclusione;
- 8) deve essere predisposto anche quant'altro necessario per determinazioni particolari (acqua di raffreddamento, etc.) quando specificamente riportato nelle metodologie di prelievo applicate;
- 9) il sito di misurazione deve essere ben illuminato ed eventualmente dotato di illuminazione artificiale nei casi in cui si trovi in ambiente chiuso e comunque nel caso in cui si renda necessario lo svolgimento di campionamenti complessi (es. microinquinanti);
- 10) nei casi in cui si renda necessario lo svolgimento di campionamenti complessi (es. microinquinanti) e la piattaforma sia esposta alle intemperie, deve essere considerata anche un'ideale protezione per le persone e le apparecchiature.

2.2.4.2 Modalità di accesso alla postazione di lavoro

L'accesso degli operatori ai punti di prelievo deve essere garantito senza ritardi e nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

Il percorso di accesso alla postazione di prelievo deve essere ben definito. In zone di particolare rischio per elevazione, presenza di macchine operatrici e di movimentazione carichi, temperature ustionanti, sostanze

chimiche, deve essere presente una delimitazione che individui il percorso sicuro da seguirsi (strisce colorate, etc.) o, in alternativa, che tale percorso sia indicato dal personale della Ditta.

Il percorso deve prevedere le caratteristiche di transitabilità, staticità, portata e sicurezza, previste dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In particolare le dimensioni di transito in percorsi orizzontali o inclinati per il solo operatore (privo di carichi ingombranti), devono essere almeno di 60 cm. In caso di trasporto di carichi tale dimensione dovrà essere portata ad almeno 120 cm.

I pavimenti destinati a transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la circolazione. Nel caso di ostacoli non rimovibili, questi devono essere opportunamente segnalati.

L'accesso ai punti di prelievo in quota deve essere possibile attraverso scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli rispondenti a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le scale fisse devono essere dotate di parapetto e costituite da gradini integri, con alzata e pedata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata. Dovrà inoltre essere segnalata la modalità di discesa prevista (in avanti o all'indietro) sulla base della tipologia costruttiva.

Nel caso di accesso fisso, per motivate necessità della ditta, il primo tratto verticale di accesso, può essere effettuato attraverso una struttura rimovibile purché la stessa sia immediatamente disponibile e conforme a tutte le normative in materia di sicurezza (prima tratta di scala, ponteggi mobili ecc). In ogni caso deve essere possibile, per l'operatore, ridiscendere in modo indipendente in qualsiasi momento.

I punti di transito e di passaggio che presentino pericolo di caduta dall'alto (superiori a 2 m di altezza) devono essere dotati di parapetto normale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture minime:

- quota fino a 10 m sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di imbrago e di sistema di blocco.
- quota superiore a 10 m sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di imbrago e di sistema frenante.

2.3 – SCARICHI IDRICI

2.3.1 Scarichi dell'insediamento

Punto di emissione	Tipologia di scarico	Recapito	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
SF1	Industriale	Depuratore Consortile CIRA	Semestrale	Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi
SP3	Acque di raffreddamento	Condotta acque bianche fiume Bormida	Annuale più contestuale campionamento delle acque utilizzate per il raffreddamento(punto di campionamento: rubinetto posto su serbatoio di accumulo acqua da pozzo e da fiume	

<p>S3</p>	<p>Acque meteoriche e dilavamento prima pioggia</p>	<p>Fognatura</p>	<p>Annuale, in periodo compatibile con gli eventi meteorici</p>	<p>degli anni precedenti.</p>
------------------	---	------------------	---	-------------------------------

2.3.2 Inquinanti monitorati

PARAMETRI	SCARICO		
	SF1 industriale	SP3 raffreddamento	S3 meteo prima pioggia
pH	X		X
Temperatura			
Colore	X		X
Odore	X		X
Solidi sospesi totali	X		X
BOD5 (come O2)	X		X
COD (come O2)	X	X	X
Alluminio	X	X	X
Arsenico	X	X	X
Boro	X		X
Cadmio	X	X	
Cromo totale	X	X	X
Cromo VI	X		X
Ferro	X	X	X
Manganese	X	X	X
Mercurio	X		X
Nichel	X	X	X
Piombo	X	X	X
Rame	X	X	X
Selenio	X	X	X
Zinco	X	X	X
Fosforo totale (come P)	X		X
Solfati	X	X	X
Solfuri	X		X
Fenoli	X		
Cianuri totali come (CN)	X		X
Solventi Organici Totali (BTEXS)	X		X
Cloruri	X	X	X
Fluoruri	X		X
Azoto ammoniacale (come NH4)	X	X	X
Azoto nitroso (come N)	X	X	X
Azoto nitrico (come N)	X	X	X
Grassi e olii animali/vegetali	X		X
Idrocarburi totali	X		X
Solventi clorurati	X		X
Saggio di tossicità acuta con D. Magna	X		
Saggio di tossicità acuta con batteri luminescenti	X		

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
 Protocollo n. 0061487/2022 del 28/12/2022

Metodi analitici per le acque	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Le determinazioni analitiche in laboratorio devono essere effettuate con metodi di analisi ufficiali, riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale ed in regime di buone pratiche di laboratorio ed in qualità ovvero con metodiche APAT/IRSA-CNR, ISS, EPA, UNI –ISO ecc..	Archiviazione certificati analitici e inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.

2.3.3 Monitoraggio acque sotterranee e suolo

Il Gestore, ai sensi dell'art.29-sexies comma 6-bis dovrà effettuare almeno ogni 5 anni un monitoraggio delle acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni controlli specifici dello stato di contaminazione del suolo.

Prima dell'effettuazione dell'indagine dei suoli e delle acque sotterranee, la parte dovrà presentare all'Autorità Competente ed all'ARPAL una relazione nella quale vengono definiti: il numero e l'ubicazione dei punti controllo (sondaggi/scassi), i parametri da ricercare e le metodiche analitiche da utilizzarsi.

Le date di effettuazione di tali controlli dovranno essere comunicati preventivamente ad ARPAL, che potrà assistere al campionamento ed effettuerà se del caso analisi in contraddittorio.

Controllo acque sotterranee

Piezometro	Parametri	Metodo di misura	Frequenza misura (**)	Modalità di registrazione
L'individuazione della posizione dei piezometri dovrà comunque prevedere almeno un monte e un valle seguendo la direzione di deflusso della falda	Definiti sulla base delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo	Dlgs 152/06 All.2 Parte IV	Una volta ogni 5 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita nel primo anno di validità del presente PMC	Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

Descrizione piezometri (informazioni da riportare in relazione annuale)

Piezometro	Coordinate Gauss - Boaga	Lunghezza del piezometro (m)	Profondità del/dei tratti fenestrati (da m... a m....)	Soggiacenza statica da bocca pozzo (m)
N.....
N.....
N.....

Suolo

Punti	Modalità di controllo	Parametri	Frequenza (*)	Modalità di registrazione
	Da definire in base alla relazione di cui sopra da presentare all'AC ed ARPAL per approvazione		una volta ogni 10 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita nel primo anno di validità del presente PMC	Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

2.4 Messa fuori servizio impianti e chiusura definitiva dell'installazione

Almeno un anno prima della chiusura definitiva dell'installazione, il Gestore dovrà predisporre un piano di dismissione, comprensivo di un programma di smantellamento e demolizione e di un'indagine ambientale finalizzata a verificare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee.

Il piano di dismissione dovrà comprendere in particolare le modalità di

- arresto definitivo degli impianti
- pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza delle parti di installazione per le quali il Gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante l'AIA

Tale piano dovrà essere concordata con gli Enti competenti. Il programma sarà inviato in forma scritta all'Autorità Competente per approvazione. In caso di messa fuori servizio di parti di installazione per le quali il Gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante l'AIA, il Gestore dovrà comunicare le modalità di pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti.

2.5 Emissioni sonore

Postazione di misura	Descrittore	Modalità di controllo	Frequenza della misurazione	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Assenza di recettori significativi	L_{Aeq}	Test point presso ingresso dell'azienda, Campionamento notturno per verifica del mantenimento del rispetto dei limiti di emissione. D.M. 16.03.1998 UNI 10885	Non appena messo a regime nuovo forno e successivamente solo in caso di modifiche impiantistiche rilevanti	Archiviazione esiti fonometrie e rapporto rilevamento acustico – Inserimento degli esiti (breve relazione tecnica con annessa scheda di rilevazione di cui al DD.le 13/01/2000 n 18) nella relazione annuale quando coincidente con l'effettuazione delle misure

2.6 – Rifiuti

2.6.1 Controllo rifiuti prodotti

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi chimica* di classificazione per i rifiuti non pericolosi identificati da codici a specchio	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate.	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	Archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sui rifiuti prodotti per cui si rimanda alle tabelle di cui al capitolo 4 del presente Piano
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	D.lgs 121/2020 per il conferimento in discarica o comunque quelli richiesti dall'imp. di smaltimento	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

*nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo o se non sono disponibili metodi analitici, l'analisi chimica può essere sostituita da una caratterizzazione di base. Quest'ultima dovrà contenere l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione del campionamento o dell'analisi. Per rifiuti costituiti da prodotti integri (es. prodotti chimici obsoleti) l'analisi chimica potrà essere sostituita da scheda di sicurezza.

2.6.1.1 Requisiti dei certificati analitici di caratterizzazione/classificazione rifiuti:

1. Il certificato analitico dovrà contenere: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio), la definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del CER), esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.), la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento, l'indicazione dei metodi analitici usati, i limiti di concentrazioni applicabili al caso, l'attribuzione delle frasi di rischio e delle caratteristiche di pericolo "HP".
2. il certificato analitico dovrà sempre essere accompagnato da un giudizio, in relazione al fine stesso dell'analisi (attribuzione CER o delle classi di pericolo, verifica di compatibilità con impianti di destino). Dovranno essere evidenti i criteri, i calcoli e i metodi utilizzati per l'attribuzione delle classi di pericolosità. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze/composti si è fatto riferimento per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non.
3. i certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento, redatto in base alla UNI 10802, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.

2.6.1.2 Controllo rifiuti recuperati – efficacia trattamento

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Campionamento lotto di attivazione (Verbale) Analisi chimica attestante l'efficacia del trattamento di riattivazione.	Parametri individuati dal gestore: <ul style="list-style-type: none"> • indice di iodio: valore minimo 250 mg/gr. • quantità di sostanze volatili: valore massimo 4% 	Per ogni lotto di riattivazione*	Archiviazione certificati analitici e relativi verbali di campionamento per un periodo non inferiore a 3 anni ed inserimento in Relazione annuale dei quantitativi di rifiuti riprocessati od avviati a smaltimento e valutazioni in merito a tali quantità (ad esempio: valutazioni dei CER trattati, azioni intraprese).

Per Lotto di attivazione deve intendersi il quantitativo di carbone riattivato, di quantità inferiore a 30 tonnellate proveniente da carbone esausto con caratteristiche omogenee come utilizzo, pericolosità e riferibile al medesimo produttore (come individuato in sede di Conferenza dei Servizi Deliberante).

3 GESTIONE DELL'IMPIANTO

3.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Nella tabella seguente inserire indicazioni relativamente a sistemi di monitoraggio e controllo di apparecchiature che, per loro natura, rivestono particolare rilevanza ambientale. Si tratta di apparecchiature proprie del processo e di sistemi di depurazione.

3.1.1 Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Attività	Macchina	Parametri e frequenze				
		Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Riattivazione	Post-combustore	temperatura	continuo	Post-combustione fumi	termocoppia	Registrazione su fogli di calcolo
Riattivazione	Post-combustore	O ₂ libero nei fumi	continuo	Post-combustione fumi	Sonda O ₂	Registrazione su fogli di calcolo
Riattivazione	Scrubber	pH	continuo	Lavaggio fumi	pHmetro	Registrazione su fogli di calcolo
Riattivazione	Filtro polveri	DeltaP	discontinuo	Filtrazione polveri	Pressostati differenziali	Registrazione su fogli di calcolo

3.1.2 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari/dispositivi

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Post-combustore	Pulizia	Annuale	Archiviazione della certificazione della ditta esterna
Scrubber	Controllo corpi di riempimento	Semestrale	Annotazione su quaderno di manutenzione degli impianti: data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate.
Scrubber	Taratura pHmetro	Settimanale	
Filtro polveri	Verifica funzionamento pressostati differenziali	Trimestrale	
Filtro polveri	Manutenzione generale	Semestrale	Annotazione su quaderno di manutenzione degli impianti: data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate.

Le attività di manutenzione delle fasi critiche di processo nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le frequenze dettate dalle ditte fornitrici dei macchinari/apparecchiature. Tali attività dovranno essere registrate sul registro di conduzione dell'impianto, dove dovranno essere annotati, oltre alla data e alla descrizione dell'intervento, anche il riferimento alla documentazione di sistema ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione. Gli esiti di

tale manutenzione e le valutazioni conseguenti dovranno essere inserite nella relazione annuale sugli esiti del PMC, nonché essere oggetto di valutazione in sede di revisione annuale del PMC.

3.2 Indicatori di prestazione

Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Consumo d'acqua per unità di prodotto riatt.	m ³ /ton	Annuale	Registrazione su fogli di calcolo degli esiti delle misure e inserimento nella relazione annuale del dato di efficienza e proposta di miglioramento
Consumo di gas per unità di prodotto riatt.	Mc/kg	Annuale	
Consumo di energia per unità di prodotto riatt.	Kwh/ton	Annuale	

4 - CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ARPAL svolge, ai sensi del comma 3 dell'art.29-decies del D.lgs n.152/06 e s.m.i. e con oneri a carico del gestore, le attività indicate nella seguente tabella.

4.1 Controlli di parte pubblica

Tipologia di intervento	Frequenza	Parametri
Visita di controllo in esercizio	Definita sulla base del Piano delle Ispezioni Ambientali di cui all'art 29-decies, commi 11-bis e 11-ter e sulla base del sistema di valutazione SSPC	
Esame della Relazione Annuale	Annuale	---
Campionamento e analisi acque reflue degli scarichi	SF1:annuale SP3:ogni 5 anni - contestuale campionamento delle acque utilizzate per il raffreddamento(punto di campionamento: rubinetto posto su serbatoio di accumulo acqua da pozzo e da fiume	Vedere tabella 1
Campionamento e analisi emissioni En...	Vedere tabella 2	Vedere tabella 2
Misure fonometriche	A seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica	---Laeq

Tabella 1 scarichi idrici:

PARAMETRI	SCARICO	
	SF1 industriale	SP3 raffreddamento
pH	X	
Temperatura		
Colore	X	
Odore	X	
Solidi sospesi totali	X	
BOD5 (come O2)	X	
COD (come O2)	X	X
Alluminio	X	X
Arsenico	X	X
Boro	X	
Cadmio	X	X
Cromo totale	X	X
Cromo VI	X	
Ferro	X	X
Manganese	X	X
Mercurio	X	

PARAMETRI	SCARICO	
Nichel	X	X
Piombo	X	X
Rame	X	X
Selenio	X	X
Zinco	X	X
Fosforo totale (come P)	X	
Solfati	X	X
Solfuri	X	
Fenoli	X	
Cianuri totali come (CN)	X	
Solventi Organici Totali (BTEXS)	X	
Cloruri	X	X
Fluoruri	X	
Azoto ammoniacale (come NH4)	X	X
Azoto nitroso (come N)	X	X
Azoto nitrico (come N)	X	X
Grassi e olii animali/vegetali	X	
Idrocarburi totali	X	
Solventi clorurati	X	
Saggio di tossicità acuta con D. Magna	X	
Saggio di tossicità acuta con batteri luminescenti	X	

Tabella 2: emissioni in atmosfera:

Sigla emissione	Origine emissione	Parametro	Frequenza
E1	Essiccazione carboni attivi vergini con forno rotativo setacciatura tramite vaglio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Velocità fumi ➤ Portata fumi ➤ Temperatura fumi ➤ Polveri di carbone 	triennale
E2	Setacciatura/confezionamento/movimentazione e carboni vergini	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Velocità fumi ➤ Portata fumi ➤ Temperatura fumi ➤ Polveri di carbone 	triennale
E3	Macinazione con mulino finitore	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Velocità fumi ➤ Portata fumi ➤ Temperatura fumi ➤ Polveri di carbone 	triennale
E4	Macinazione con mulino frantumatore	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Velocità fumi ➤ Portata fumi ➤ Temperatura fumi ➤ Polveri di carbone 	triennale

E5	Impianto di riattivazione carboni attivi esausti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Velocità fumi ➤ Portata fumi ➤ Temperatura fumi ➤ Polveri di carbone ➤ Composti del Cloro come HCl ➤ Composti del Fluoro come HF ➤ TVOC ➤ Metalli 	biennale
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ PCDD/PCDF 	2 campionamenti nell'arco di validità dell'AIA a discrezione dell'Ente di controllo ed a seguito della comunicazione da parte del Gestore di lavorazioni di carboni attivi con contenuto di cloro totale superiore al 3%
E6	Movimentazione/setacciatura dei carboni riattivati da impianto di riattivazione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Velocità fumi ➤ Portata fumi ➤ Temperatura fumi ➤ Polveri di carbone 	triennale
E8	Movimentazione dei carboni da impianto di riattivazione carboni esausti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Velocità fumi ➤ Portata fumi ➤ Temperatura fumi ➤ Polveri di carbone 	triennale
E7	Fornetto riattivazione codici alimentari	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Velocità fumi ➤ Portata fumi ➤ Temperatura fumi ➤ Polveri di carbone ➤ Composti del Cloro come HCl ➤ TVOC 	2 campionamento nell'arco di validità dell'AIA a discrezione dell'Ente di controllo

5 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Il Gestore ha il compito di validare, valutare, archiviare e conservare tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio presso l'archivio dell'Azienda, comprese le copie dei certificati di analisi ed i risultati dei controlli effettuati da fornitori esterni.

Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del presente piano di monitoraggio e controllo dovranno essere conservati dall'Azienda su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Annualmente, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. La valutazione di conformità comporta pertanto una comparazione statistica tra le misure, le relative incertezze e i valori limite di riferimento o requisiti equivalenti.

I valori delle misurazioni e dei dati di monitoraggio dipendono dal grado di affidabilità dei risultati e dalla loro confrontabilità, che dovranno pertanto essere garantiti.

La relazione annuale dovrà comprendere pertanto il riassunto e la presentazione in modo efficace dei risultati del monitoraggio e di tutti i dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle considerazioni in merito a obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali.

A tal fine il report dovrà contenere:

- ⑩ Bilanci di massa/energetici, che tengano conto di una stima delle emissioni mediante calcoli basati su dati di ingresso dettagliati.
- ⑩ Confronto dei dati rilevati con gli esiti degli anni precedenti e con i limiti di legge, ove esistenti. Dovrà essere commentato l'andamento nel tempo delle varie prestazioni ambientali e delle oscillazioni intorno ai valori medi standard. Ogni eventuale scostamento dai limiti normativi dovrà essere motivato, descrivendo inoltre le misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.
- ⑩ Quadro complessivo dell'andamento degli impianti nel corso dell'anno in esame (durata e motivazioni delle fermate, n. giorni di funzionamento medi per ogni mese). Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere riferiti alle condizioni di esercizio degli impianti.
- ⑩ Analisi degli esiti delle manutenzioni ai sistemi di prevenzione dell'inquinamento, riportando statistica delle tipologie degli eventi maggiormente riscontrati e le relative misure messe in atto per la risoluzione e la prevenzione.
- ⑩ Sintesi delle eventuali situazioni di emergenza, con valenza ambientale, verificatesi nel corso dell'anno in esame, nonché la descrizione delle misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.

In particolare l'Azienda dovrà comunicare annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC:

1) le seguenti informazioni per ogni tipologia di sottoprodotto:

- ⑩ quantitativi annui
- ⑩ descrizione del ciclo produttivo di destino e le modalità d'impiego.

2) i quantitativi di rifiuti prodotti, suddivisi per CER, con le indicazioni di smaltimento, nonché tutte le informazioni in merito alla caratterizzazione e alla classificazione di ciascun rifiuto. Tali dati dovranno essere raccolti in tabelle excel, secondo il formato di seguito riportato:

5.1 Rifiuti prodotti

CER*	DESCRIZIONE E RIFIUTO*	FASE DEL PROCESS O DA CUI SI ORIGINA	PRODUZIONE ANNUA (Kg o t)	N° CONFERIMENTI ANNUI	TIPOLOGIA IMPIANTI DI DESTINO	RIF. CERTIFICATO ANALITICO **PER VERIFICA CONFERIBILITA' IMP. DEST. (ove richiesto)

*definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del CER)

**Allegare certificati analitici

5.2 Classificazione dei rifiuti pericolosi

CER	DESCRIZIONE PROCESSO CHE GENERA IL RIFIUTO	SOSTANZE UTILIZZATE*	SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NEL RIFIUTO	FRASI DI RISCHIO	CLASSI DI PERICOLO	RIF. ALL'EVENTUALE CERTIFICATO ANALITICO
		ove applicabile	ove applicabile	ove applicabile		

*Allegare certificati analitici

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI. Protocollo n. 0061487/2022 del 28/12/2022

Classificazione dei rifiuti con codice a specchio

CER	DESCRIZIONE PROCESSO CHE GENERA IL RIFIUTO	SOSTANZE UTILIZZATE**	SOSTANZE PRESENTI NEL RIFIUTO	CONCENTRAZIONI (mg/Kg)	MOTIVZIONI DELLA NON PERICOLOSITA'	RIF. CERTIFICATO ANALITICO
		ove applicabile	ove applicabile	ove applicabile		

*Allegare schede di sicurezza

*Allegare certificati analitici

Inoltre il Gestore dovrà comunicare annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC, il consumo annuo delle materie prime e ausiliarie secondo lo schema di seguito riportato:

Denominazione	Descrizione e Codice CAS	Classificazion e di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Modalità di stoccaggio	Stato fisico	Unità di misura	Quantitativi annui				
							2015	2016	2017	2018	...

I dati relativi agli esiti del piano di monitoraggio dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico. In particolare le tabelle riassuntive dovranno essere elaborate in formato .xls e potranno essere corredate da opportuni grafici. ARPAL si riserva di fornire successivamente un format per l'elaborazione di tale report.

L'invio della relazione annuale dovrà avvenire preferibilmente tramite posta certificata all'indirizzo arpal@pec.arpal.liguria.it , firmata dal gestore e corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la validità dei dati.